



COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Provincia di Milano

Classifica 1.6

ORDINANZA N. 118 DEL 06/08/2025

OGGETTO: DIVIETI E LIMITAZIONI VOLTI A PREVENIRE E SUPERARE SITUAZIONI DI GRAVE INCURIA O DEGRADO DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO CULTURALE O DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITÀ URBANA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ESIGENZE DI TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI – ART. 50 TUEL (TESTO UNICO ENTI LOCALI)

IL SINDACO

OGGETTO: DIVIETI E LIMITAZIONI VOLTI A PREVENIRE E SUPERARE SITUAZIONI DI GRAVE INCURIA O DEGRADO DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO CULTURALE O DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITÀ URBANA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ESIGENZE DI TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI – ART.50 TUEL

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- in alcune zone della città si evidenziano fenomeni di disturbo del riposo e della tranquillità, che sono motivo di preoccupazione per i residenti nonché causa di timore per l'incolumità personale, anche in ragione del consumo di bevande alcoliche nonché di fenomeni di c.d. "mala – movida" di cui si rendono protagonisti gruppi di persone, che, con condotte moleste, turbano la civile e pacifica convivenza, nonché la quiete notturna;
- un motivo di disturbo e degrado della città deriva anche dal consumo abituale di bevande alcoliche o superalcoliche che può diventare causa di comportamenti inadeguati generando percezione di insicurezza ed apprensione, a volte con grida e schiamazzi, a volte con comportamenti contrari al decoro ed alla pubblica decenza, evidenziati anche da segnalazioni dei residenti alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia;
- di particolare rilievo appare anche il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bottiglie in vetro o in lattina che, spesso, finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arrecando un danno al decoro cittadino e costituendo un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio;

RILEVATO CHE:

- che è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare il decoro della città e la sicurezza urbana, nonché promuovere la sicurezza e tranquillità pubblica, contrastando quei

- comportamenti che incidono sulla qualità della vita e ledono la salute e la sicurezza dei residenti o fruitori dei luoghi, assicurando a tutti i cittadini una serena e civile convivenza;
- il vigente impianto normativo prevede strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, sia per assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale della città, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
 - il consumo o la detenzione di bevande alcoliche potrebbe indurre ad episodi di uso improprio degli stessi, nonché dispersione di un elevato numero di bottiglie, i cui frammenti in caso di rottura, quali anche potenziali corpi contundenti, potrebbero recare pregiudizio alla vivibilità urbana;
 - i provvedimenti del Sindaco sono adottati per prevenire ed eliminare le predette situazioni pregiudizievoli legate anche all'abuso di sostanze alcoliche;

VISTO:

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale prevede la competenza dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare provvedimenti ordinatori in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- l'art.7 bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale, salvo diversa disposizione di legge, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per le violazioni alle disposizioni delle ordinanze adottate dal Sindaco;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;

ORDINA:

È fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di tutte le gradazioni, in aree pubbliche / vie pubbliche di tutta la città, al di fuori dagli spazi pubblici per i quali sia stata rilasciata autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.

Inoltre, richiamando il Regolamento di Polizia Urbana e la normativa Nazionale in materia di Sicurezza e Decoro urbano, a salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città,

Ribadisce e specifica che

E' fatto divieto di:

- fare un uso improprio dei beni di interesse storico o ambientale, arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
- accedere alle aree pubbliche, adibite a verde, ove sia già inibito l'accesso (Area verde in piazza Castello) tramite cartelli esposti o recinzione;
- intralciare la circolazione impedendo l'accesso ai mezzi di soccorso;
- ubriachezza manifesta in luogo pubblico;

- compiere atti contrari alla pubblica decenza;
- creare disturbo della quiete pubblica;
- compiere azioni che possano recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;

Le Forze dell'Ordine locali e statali sono incaricate di far eseguire la presente ordinanza.

Alle violazioni della presente ordinanza è applicata la sanzione prevista dall'art.7 bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale, salvo diversa disposizione di legge, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per le violazioni alle disposizioni delle ordinanze adottate dal Sindaco;

Ai sensi degli artt.8 e 3 comma 4 della L.241/1990 si avverte che avverso il presente provvedimento in applicazione della L. 1034/71 è possibile proporre ricorso entro 60 giorni dalla notificazione al TAR Lombardia - Milano o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

DISPONE

La presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, con efficacia notiziale, e sul sito istituzionale dell'ente nonché diffusa nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità, per tutto il tempo di validità della stessa dando atto che esso cessa ogni effetto il giorno **30/09/2025**.

IL SINDACO
Cesare Francesco Nai
Atto sottoscritto digitalmente